



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **27 OTT. 2017**

Deliberazione N. **621**

L'anno il giorno del mese di **27 OTT. 2017**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. **Dott. Luciano D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. DI MATTEO ASSENTE | 6. PAOLUCCI |
| 2. LOLLI ASSENTE | 7. PEPE |
| 3. GEROSOLIMO | 8. |
| 4. | 9. SCLOCCO ASSENTE |
| 5. | 10. |

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

OGGETTO: D.M. Ambiente del 26/05/2016 - D.Lgs 03.04.2006, n. 152 - art 205 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo opera per far rientrare il ciclo produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell'ordine, la *Prevenzione e Riduzione dei rifiuti*, il *Riuso dei beni a fine vita*, il *Riciclaggio* e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2030, lo *smaltimento*, il *recupero di energia* e il *recupero di materia diverso dal riciclaggio*;

VISTO il **D.M. Ambiente del 26/05/2016** avente per oggetto: "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*" (G.U. Serie generale n. 146 del 24/06/2016), con il quale sono state emanate linee guida che definiscono le raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali;

CONSIDERATO che la programmazione regionale prevede azioni e progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuove ogni sforzo organizzativo verso "*rifiuti zero*" (cd. ZW), che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riutilizzo e riciclaggio nei cicli produttivi ed a una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto "*rifiuto = risorsa*";

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "*Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare*", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. *Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;*
2. *Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo, plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;*
3. *Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;*
4. *Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;*
5. *Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;*
6. *Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sull'incenerimento;*

RITENUTO che la raccolta differenziata (RD), rappresenta lo strumento cardine dell'economia circolare, perché raccogliendo le singole frazioni in modo separato da avviare a riciclo, si favorisce la valorizzazione dei rifiuti, che diventano risorse e quindi un'opportunità di sviluppo economico per il Paese, riducendo l'impatto complessivo sulla salute e sull'ambiente; in questo modo, la raccolta differenziata diventa un'attività propedeutica e necessaria alle operazioni di riciclaggio e recupero dei rifiuti, che permettono e favoriscono il risparmio di risorse vergini.

VISTA la **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008** "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 che prevede all'articolo 11, comma 2, lett. a) che: "omissis .. entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, siano aumentati complessivamente almeno al 50% in termini di peso. .. omissis"; di conseguenza, per promuovere il riciclaggio di "alta qualità" (direttiva 2008/98/CE, articolo 11, comma 1) gli Stati membri: "omissis .. istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro. ..omissis";

VISTA la Direttiva del Consiglio dell'unione Europea 1999/31/CE del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 18/11/2011, che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il **D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.**, come modificato nella Parte IV dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/CE - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*", che ha previsto che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 179 "*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*";
- art. 180 "*Prevenzione della produzione dei rifiuti*";
- art. 180-bis "*Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti*";
- art. 181 "*Riciclaggio e recupero dei rifiuti*" che prevede, al comma 1, lett. a) che: "entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- art. 182-ter "*Rifiuti organici*";
- art. 183 "*Definizioni*" ed in particolare: il comma 1, lett. p) "raccolta differenziata": "*La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separatamente in base al tipo ed alla natura al fine di facilitarne il trattamento specifico*";
- art. 184 che classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;

- art. 196, comma 1, che prevede tra le competenze della Regione, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (lett. b) e l'incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi (lett. l);

CONSIDERATO che la raccolta differenziata (RD), rappresenta uno strumento fondamentale dell'economia circolare, in quanto contribuisce alla riduzione della pericolosità dei rifiuti, favorisce il trattamento specifico e la valorizzazione dei rifiuti, riducendo gli impatti sulla salute e sull'ambiente;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. "compostaggio di comunità", misure per incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti ed incrementare le RD, sperimentazione del "vuoto a rendere", nuove disposizioni in materia di applicazione del tributo speciale, .. etc.) ed in particolare:

- l'art. 32 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio";
- l'art. 45 recante: "Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati" che prevede: "Omissis

"3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. .. omissis";

CONSIDERATO che l'art. 205 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stato modificato in alcune parti dall'art. 32 della legge 28/12/2015 n.221, disponendo:

- al **comma 1**. "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
 - a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
 - b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
 - c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012".
- al **comma 1-bis**. "Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca" (comma introdotto dall'art. 21 del d.lgs. n. 205 del 2010)
 - a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
 - b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
 - c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare";
- al **comma 1-ter**. "L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo"; (comma introdotto dall'art. 21 del d.lgs. n. 205 del 2010);
- al **comma 3**. "Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni";

- al **comma 3-bis**. “Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento della percentuale di RD rispetto all'obiettivo di cui all'art. 205, comma 1 del D.lgs. 152/2006	Riduzione del tributo
da 0,01% fino alla % inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- al **comma 3-quater**. “La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare”;
- al **comma 3-quinquies**. “La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis”;
- al **comma 3-sexies**. “L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo”;
- al **comma 3-septies**. “L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti”;
- al **comma 3-octies**. “L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata”;

RILEVATO che ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 32 della legge 28/12/2015, n. 221, si intende per ambito territoriale ottimale (ATO) il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. 36/2013, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14/09/2011;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. c), della Legge n. 221/2015, per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente ed il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;

PRESO ATTO inoltre che la legge 28/12/2015, n. 221 prevede all'articolo 29, comma 4, che: “omissis ...

- le Regioni assicurino, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui allo stesso articolo 29;
- l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:



- a) *produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni Comune;*
- b) *percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;*
- c) *ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e co-inceneritori;*
- d) *per ogni impianto di trattamento meccanicobiologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice EER;*
- e) *per gli inceneritori e i co-inceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice EER;*
- f) *per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice EER, nonché quantità di percolato prodotto. .. omissis”;*

RILEVATO che l'art. 205, comma 3-ter, del D.lgs. 152/06, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente;

RITENUTO che le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO. definite dalla D.G.R. n. 383/2016 "Approvazione schema di convenzione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo", garantiscono il fabbisogno informativo richiesto dal suddetto articolo 29, comma 4 della legge 28/12/2015, n. 221 per l'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;

VISTO il **D.Lgs. 29/04/2010, n. 75**, recante: «*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*»;

VISTO il **D.M. 29 dicembre 2016, n. 266** avente per oggetto: "Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies) del D.Lgs. 152/06., così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28/12/2015, n. 221";

ATTESO che è data facoltà alle Regioni di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati all'autocompostaggio (compostaggio di prossimità domestico e non), al compostaggio locale ed al compostaggio di comunità che, secondo quanto indicato dalla Decisione 2011/753/EU recante: "Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti", possono rientrare tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;

DATO ATTO che ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti è conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2008/98/CE;

CONSIDERATO che il compostaggio di comunità è anch'esso conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a della direttiva 2008/98/CE;

CONSIDERATO che l'autocompostaggio, il compostaggio locale e il compostaggio di comunità riducono il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016 "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", consente alle Regioni di computare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati all'autocompostaggio, al compostaggio locale ed al compostaggio di comunità;

RITENUTO che le suddette linee guida definiscono la formula di calcolo della raccolta differenziata (RD) quale rapporto tra la sommatoria dei quantitativi dei rifiuti urbani e assimilati raccolti in forma differenziata e la sommatoria degli stessi quantitativi e del totale dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nel periodo di riferimento; è inoltre riportata una tabella che elenca le tipologie dei rifiuti che possono essere inseriti nel computo della

raccolta differenziata e di quelli che devono essere computati esclusivamente nella produzione totale di rifiuti urbani, in entrambi i casi riportando i relativi codici EER;

CONSIDERATO altresì che la L.R. 45/07 e s.m.i. all'art. 24, comma 4, nonché la DGR n. 22/2017 di adeguamento del PRGR, prevedono che la Regione promuova l'autocompostaggio, il compostaggio locale ed il compostaggio di comunità e che i Comuni incentivino tali pratiche, a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse;

RITENUTO pertanto, opportuno computare nei quantitativi dei rifiuti differenziati anche i rifiuti avviati ad autocompostaggio, a compostaggio locale e compostaggio di comunità, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO che solo i Comuni che con proprio atto, disciplineranno e garantiranno la tracciabilità ed il controllo delle suddette attività di compostaggio potranno inserire la relativa quota nella raccolta differenziata, secondo la formula inserita nell'Allegato alla presente deliberazione;

VISTO il DPCM 21/12/2015 *"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per il'anno 2016"*;

CONSIDERATO che con la **DGR n. 383 del 21/06/2016** avente ad oggetto: *"D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convezione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo"*, si è provveduto ad adottare un nuovo sistema regionale di raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani, divenuto ormai un applicativo di rilevanza nazionale in quanto utilizzato da numerose Regioni;

RICHIAMATA la **DGR n. 474 del 26/05/2008** avente per oggetto: *"Metodo standard di certificazione della raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali"* che, con il presente atto, si intende revocare, essendo il metodo ormai superato dalle disposizioni di cui al **D.M. MATTM del 26/05/2016** avente per oggetto: *"Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"*;

RICHIAMATA la **DGR n. 778 dell'11/10/2010** avente per oggetto: *"Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione"* che, con il presente atto, si intende revocare, in quanto sostituita dall'applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;

RICHIAMATA la **DGR n. 657 del 20/10/2016** avente per oggetto: *"L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - art. 8. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.). Nuove disposizioni e sostituzione dell'Allegato alla DGR n. 1148 del 16/10/2006"*;

RICHIAMATA la **DGR n. 156 del 04/03/2015** avente per oggetto: *"Sistema CA.RI.RE.AB. Catasto Telmatico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti"* che, con il presente atto, si intende revocare, in quanto sostituita dall'applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;

CONSIDERATO che ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:

- essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite attribuzione di uno dei Codici EER di cui all'allegato della Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli Regolamenti Comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g);
- essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni merceologiche omogenee, di cui sia certa la provenienza domestica e l'effettivo avvio ad impianti recupero;

VISTO il **D.M. MATTM 08/04/2008** *"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"*, che ha disciplinato i Centri di Raccolta (CdR) dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, elencando le tipologie di rifiuti che possono essere ivi conferiti;

VISTO il D.M. MATTM del 08/05/2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo", G.U. n. 180 del 05/08/2003;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURAT n. 10 Straordinario del 21.12.2007, in fase di adeguamento ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.lgs.

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la previsione di delineare: "Omissis .. uno scenario impiantistico e gestionale basato sul massimo recupero di materia dai rifiuti e la promozione di sistemi di "tariffa puntuale", escludendo la costruzione di nuovi impianti di produzione di CSS e di impianti di incenerimento dedicati. .. omissis";

RICHIAMATE la DGR n. 865 del 20/12/2016 e la DGR n. 22 del 26/01/2017 con le quali si è preso atto, da parte dell'esecutivo regionale, del percorso di concertazione attuato e riferito all'adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e messo a disposizione la documentazione ai fini del percorso riferito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 3^ Fase "Consultazioni";

CONSIDERATO che la L.R. 45/2007 e s.m.i., al Capo IV prevede: "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" in cui si disciplina le attività delle raccolte differenziate sul territorio regionale e fissa indirizzi, obblighi e obiettivi da raggiungere, prevede l'emanazione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni regionali e quelle attribuite agli enti locali, in particolare dispone:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4, che: "4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";
- all'art. 22-bis "Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti", che la Giunta regionale promuove iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", l'organizzazione della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", in particolare al comma 4, la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali (lett. h), programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j);
- all'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocollo di intesa", che la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d'intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

PRESO ATTO che la L.R. 45/07, all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", prevede:

1. al comma 4, che l'AdA assicuri nel territorio dell'ATO, che sia conseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi percentuali di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti prodotti:
 - a) almeno il **40%** entro il **31.12.2007**;
 - b) almeno il **50%** entro il **31.12.2009**;
 - c) almeno il **60%** entro il **31.12.2011**.
2. al comma 5, è definito, al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali raccolti in sostituzione di materie prime, un obiettivo medio tendenziale di riciclo pari al **90%** di quelli di raccolta differenziata di cui al punto 1);
3. al comma 6, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 64 della L.R. 45/07, qualora la somma

tra la percentuale di riduzione della produzione dei rifiuti rispetto alla media procapite di ATO e la percentuale relativa alla raccolta differenziata, raggiunga gli obiettivi di cui al punto 1);

VISTA la legge **L.R. 21/10/2013, n. 36** "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova *governance* del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

RICHIAMATA la nota prot.n. RA/0167750 del 19/07/2016 del SGR, avente per oggetto: "Disposizioni per la gestione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositatisi sulle spiagge marittime e calcolo % RD dei rifiuti spiaggiati ai sensi del D.M. 26 maggio 2016 – Chiarimenti. Circolare n. 1/2016", con la quale sono stati dettati alcuni indirizzi gestionali dei rifiuti spiaggiati a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 26/05/2016;

RICHIAMATA la nota prot.n. 37211/17 del 16/02/2017 del SGR, avente per oggetto: "Comunicazione inserimento dati su CARIREAB e giornate formative per applicativo O.R.SO." con la quale sono state date indicazioni sul passaggio dal sistema CARIREAB al nuovo applicativo O.R.SO.;

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione dei Rifiuti ad abrogare e/o coordinare eventuali provvedimenti dirigenziali emanati riguardanti il sistema CARIREAB in contrasto con il presente provvedimento o in relazione all'applicativo O.R.SO.;

VISTA la Legge 07/04/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la L.R. 20/10/2015, n. 32 "Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge 56/222014", che all'art. 3 "Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione", comma 1, lett. s), prevede quali siano le funzioni in materia ambientale trasferite dalle province alla regione;

RICHIAMATA la DGR n. 144 del 04/03/2016 avente per oggetto: "Recepimento ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2016 del 1° accordo bilaterale Regione - Province ... omissis";

RICHIAMATA la DGR n. 705 del 15/11/2016 avente per oggetto: «D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 (cd "Green Economy") - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 116 del 16/02/2016. Protocollo d'intesa Regione Abruzzo/Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) - Raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggio»;

RITENUTO di dover recepire i contenuti delle linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata da applicare nella Regione Abruzzo, di cui al D.M. 26 maggio 2016, apportando i necessari adattamenti alle peculiarità regionali, tenendo conto dell'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati come delineata dal PRGR, approvato con L.R. 45/07 e s.m.i., in fase di adeguamento;

CONSIDERATO che con la presente deliberazione si intende recepire le disposizioni di cui al D.M. MATTM del 25/06/2016, definendo le modalità di calcolo come da **Allegato** "Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati", parte integrante e sostanziale del presente atto, e prevedendone l'applicazione ai dati della raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani relativi alle annualità, a partire dal **2017**;

RITENUTO di prevedere che il competente Servizio Gestione dei Rifiuti, in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni e/o Enti interessati, dei dati necessari alla definizione del Rapporto Annuale sulle raccolte-differenziate, al fine di non incorrere in ritardi nella pubblicazione dei dati, provveda ad introdurre i dati della percentuale di raccolta differenziata dell'anno precedente;

RITENUTO che é necessario acquisire informazioni organiche e condivise, quindi, confrontabili, sulla produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché altri dati riguardanti in generale la gestione dei servizi nel settore (*costi di gestione, servizi integrativi, ..etc*), dati necessari ai fini dell'attuazione delle politiche atte al raggiungimento degli obiettivi indicati nella L.R. 45/07 e s.m.i.;

RITENUTO prevedere la pubblicazione annuale sul sito web della Regione Abruzzo delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e all'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti così come previsto

dalla legge 28/12/2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO. di cui alla D.G.R. n. 383/2016;

RITENUTO di demandare all'ARTA Abruzzo – Direzione Centrale di Pescara, secondo il metodo standard approvato con il presente provvedimento, la validazione dei dati e l'elaborazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, tramite l'utilizzo dell'applicativo *web* denominato O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016, ai fini della successiva certificazione da parte della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la legge 28/12/1995, n. 549 recante: "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" e s.m.i., art. 3, commi 24 - 41, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. "*ecotassa*"), al fine di favorire la minor produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;

RICHIAMATA la **L.R. 16 giugno 2006, n. 17** recante: "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*" e s.m.i., normativa vigente in materia di applicazione delle disposizioni riguardanti il tributo speciale (cd. "*ecotassa*");

DATO ATTO che la legge 28/12/2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", all'art. 1, co. 26 ha sospeso l'efficacia, per gli anni 2016 e 2017, delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "*Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6*";

CONSIDERATO che le attività di cui al presente atto, non comporta oneri per la Regione Abruzzo;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **REVOCARE** con il presente provvedimento, per i motivi in premessa richiamati, nonché per un corretto percorso di sfolgimento delle disposizioni amministrative di settore, i seguenti atti:

- **DGR n. 474 del 26/05/2008** "*Metodo standard di certificazione della raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani – Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali*", poiché il metodo è stato ormai superato dalle disposizioni di cui al **D.M. Ambiente del 26/05/2016** avente per oggetto: "*Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*";
 - **DGR n. 778 dell'11/10/2010** "*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*", poiché le direttive sono sostituite dall'applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;
 - **DGR n. 156 del 04/03/2015** avente per oggetto: "*Sistema C.A.R.I.R.E.A.B. Catasto Telmatico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti*", poiché sostituita dall'applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;
2. di **APPROVARE** con il presente provvedimento, l'atto di indirizzo denominato: "*Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati*", **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, in recepimento del **D.M. Ambiente del 26/05/2016**;
 3. di **STABILIRE** che, a partire dal **2017**, assumendo a riferimento i dati consuntivi dei rifiuti urbani della medesima annualità, trovino efficacia le disposizioni di cui all'**Allegato** alla presente deliberazione: "*Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati*", parte integrante e sostanziale della stessa e che, contestualmente, cessino di avere efficacia le disposizioni previste dalle DGR n. 474/2008, DGR n. 778/2010 e DGR n. 156/2015;
 4. di **STABILIRE** che entro il **31 agosto** dell'anno di riferimento ed entro il **28 febbraio** dell'anno successivo, i Comuni provvedano a comunicare le informazioni finalizzate alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata conseguita nell'anno di riferimento (*dati consuntivi*), anche ai fini della determinazione del tributo speciale di cui all'art. 3, comma 24 della L. n. 549/1995 per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;
 5. di **DEMANDARE** all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, secondo il metodo standard approvato con il presente provvedimento, la validazione dei dati e l'elaborazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati, tramite l'utilizzo dell'applicativo *web* denominato O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016, ai fini della successiva certificazione da parte della Regione Abruzzo; provvedendo a trasmettere al SGR, altresì, l'elenco dei Comuni che hanno omesso di comunicare i dati o che hanno trasmesso dati incompleti o inesatti;
 6. di **AUTORIZZARE** il competente Servizio Gestione dei Rifiuti, in caso di mancata comunicazione da parte dei Comuni e/o Enti interessati, secondo le tempistiche definite, dei dati necessari alla definizione del Rapporto Annuale sulle raccolte differenziate, al fine di non incorrere in ritardi nella pubblicazione dei dati, ad introdurre i dati della percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunti nell'anno precedente;
 7. di **DISPORRE** che solo i Comuni che con proprio atto deliberativo, disciplineranno e garantiranno i servizi di monitoraggio, controllo ed assistenza delle diverse attività di compostaggio, potranno inserire la relativa quota nella raccolta differenziata;
 8. di **PREVEDERE** la pubblicazione annuale sul sito *web* della Regione Abruzzo delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e all'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti così come previsto dalla legge 28/12/2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383/2016;
 9. di **INCARICARE** il competente Servizio Gestione dei Rifiuti per l'adozione e l'adeguamento, con proprie determinazioni dirigenziali, dei necessari e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati con l'applicativo O.R.SO. ed all'attuazione del presente atto;
 10. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo;
 11. di **INVIARE** il presente provvedimento, per il seguito delle competenze, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), all'ISPRA, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA - Direzione centrale, alla Regione Abruzzo - Dipartimento Risorse ed organizzazione - Servizio Risorse Finanziarie/dpb006, all'ANCI Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Locali Abruzzo, ai Consorzi Intercomunali e/o loro società;
 12. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'**Allegato**, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti

UFFICIO: _____

L'Estensore

Dott. Gabriele Costantini

Il Responsabile d'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

Il Direttore Regionale

Ing. Emidio PRIMAVERA

Il Componente la Giunta


F.to Dott. Luciano D'Alfonso

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Avv. Daniela Valenza

(firma)




Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

BADIA LUCIANO



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **621** del **27 OTT. 2017**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
BADIA LUIGIANO

ALLEGATO

METODO STANDARD DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - ATTO DI INDIRIZZO

INDICE

Premessa

- 1. Inquadramento normativo**
- 2. Tempi criteri verifiche e modalità di calcolo**
 - 2.1 Tempi e periodo di riferimento dei dati
 - 2.2 Rifiuti considerati ai fini del calcolo
 - 2.3 Formula di calcolo della raccolta differenziata
 - 2.4 Verifiche
- 3. Determinazione del parametro $\sum_i RD_i$**
 - 3.1 Raccolta monomateriale e multimateriale
 - 3.2 Rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato direttamente a recupero senza conferirli al servizio pubblico di raccolta
 - 3.3 Rifiuti Ingombranti
 - 3.4 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
 - 3.5 Rifiuti da spazzamento delle strade
 - 3.6 Rifiuti inerti
 - 3.7 Pneumatici fuori uso (PFU)
 - 3.8 Altri rifiuti della manutenzione degli autoveicoli
 - 3.9 Raccolte selettive di rifiuti pericolosi e non pericolosi
 - 3.10 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
 - 3.11 Rifiuti cimiteriali
 - 3.12 Autocompostaggio (mono-utenza)
 - 3.13 Compostaggio locale e compostaggio di comunità
 - 3.14 Prodotti sanitari assorbenti
- 4. Elenco codici EER ammissibili**



PREMESSA

La Regione Abruzzo persegue politiche ambientali, nella gestione del ciclo dei rifiuti, finalizzate alla riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumo e promuove ogni sforzo organizzativo verso "rifiuti zero" (cd. ZW), che tenda a ridefinire il ciclo di gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi e ad una maggiore consapevolezza da parte degli utenti del concetto "rifiuto = risorsa". La raccolta differenziata è un anello fondamentale dell'economia circolare e la diffusione di sistemi domiciliari di RD sul territorio regionale, costituisce una priorità dei programmi di settore.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p) del D.lgs. 152/06 (come modificato dall'articolo 21 del d.lgs. n. 205 del 2010) si definisce "Raccolta Differenziata": *la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.*

Tale definizione vige a seguito dell'emanazione del D.lgs. 03/12/2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", con il quale lo Stato ha recepito la **Direttiva 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"** (GUUE del 22 novembre 2008, n. L312).

L'art. 205 "Misure per incrementare la raccolta differenziata", comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Il comma 4 dell'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, prevede che la metodologia e i criteri di calcolo delle suddette percentuali siano stabilite con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui al D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali".

Con **D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016** avente per oggetto: "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (G.U. Serie generale n. 146 del 24/06/2016), il MATTM con ha emanato linee guida che definiscono le raccomandazioni tecniche, da applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti territoriali.

La Regione Abruzzo, nelle more dell'approvazione del suddetto D.M. Ambiente, con **DGR n. 474 del 26/05/2008** recante: "Metodo standard di certificazione della raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti urbani - Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali", aveva definito il criterio di calcolo per la certificazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata a livello regionale, di ATO e comunale di cui all'art. 23, comma 8 della L.R. 19/12/2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. Inoltre, la Regione Abruzzo, con **DGR n. 778 dell'11/10/2010** aveva approvato le: "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione" e la **DGR n. 156 del 04/03/2015** avente per oggetto: "Sistema C.A.R.I.R.E.AB. Catasto Telematico Gestione Rifiuti Regione Abruzzo. Provvedimenti". I suddetti provvedimenti: DGR n. 474/2008, DGR n. 778/2010 e DGR n. 156/2015 con l'approvazione del presente metodo standard, si intendono abrogati anche in relazione all'approvazione dell'applicativo O.R.SO. di cui alla **DGR n. 383 del 21/06/2016** avente ad oggetto: "D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Approvazione schema di convezione per la gestione e l'uso dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Abruzzo", con la quale si è provveduto ad approvare un nuovo sistema regionale di raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani, divenuto un applicativo di rilevanza nazionale in quanto utilizzato dalla maggioranza delle regioni italiane.

Ai fini del coordinamento delle disposizioni emanate a livello nazionale si segnala che l'art. 32, comma 1, della **Legge 28/12/2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"**, ha riformulato il comma 3 dell'art. 205 del D.lgs. 152/06 disponendo che, nel caso in cui, **a livello di ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni Comune, non conseguiti i sopra riportati obiettivi minimi**, di cui al citato comma 1 dell'art. 205 del D.lgs. 152/2006, si applica un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (c.d. "Ecotassa") a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le suddette percentuali sulla base delle quote di raccolta differenziata conseguite



nei singoli comuni. Altre disposizioni dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 221/2015 hanno modificato l'art. 205 del D.lgs.152/2006, in particolare:

- il **comma 3-bis**) con il quale é stata introdotta una riduzione della stessa "ecotassa" in favore dei Comuni che abbiano superato l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1 del D.lgs. 152/2006 secondo la tabella seguente:

Superamento della percentuale di RD rispetto all'obiettivo di cui all'art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/2006	Riduzione del tributo
da 0,01% fino alla % inferiore al 10%	30%
10%	40%
15%	50%
20%	60%
25%	70%

- il **comma 3-ter**) con il quale viene stabilito che per la determinazione dell'importo dell'ecotassa si assuma come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente e che il grado di efficienza della RD é calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune;
- il **comma 3-quater**) che prevede che la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisca, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le % di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite con Decreto del MATTM e che la Regione individui i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della % di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle % da applicare.
- il **comma 3-quinquies**), *"La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis"*;
- il **comma 3-sexies**) *"L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo"*;
- il **comma 3-septies**) *"L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti"*;
- il **comma 3-octies**) *"L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata"*;

2. TEMPI, CRITERI, VERIFICHE E MODALITA' DI CALCOLO

2.1 Tempi e periodo di riferimento dei dati

Il nuovo metodo di calcolo RD entra in vigore nel 2017, quindi con riferimento ai dati consuntivi della medesima annualità. A tale scopo viene adottato il sistema informativo O.R.SO. che rappresenta lo strumento ufficiale di acquisizione dei dati della Regione Abruzzo. I dati di riferimento per il calcolo dell'efficienza della RD di ciascun Comune sono relativi all'anno solare precedente all'anno della trasmissione dei dati.

2.2 Rifiuti considerati ai fini del calcolo

Le Linee Guida dettate dal **D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016**, come sopra è stato riferito, definiscono la formula di calcolo della raccolta differenziata quale rapporto tra la sommatoria dei quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti in forma differenziata e la sommatoria degli stessi quantitativi e del totale dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nel periodo di riferimento. Le diverse frazioni che compongono il dato della raccolta differenziata dei rifiuti



urbani ed assimilati coincidono con quelle identificate dai codici contenuti nella tabella dell'Allegato 1 del D.M. Ambiente del 26/05/2016.

Con la nuova metodologia di calcolo, vengono definiti in modo vincolante i **codici EER** (ex *codici CER*) che rientrano nella Raccolta Differenziata e Indifferenziata: questo vale per tutti i rifiuti urbani (*compresi i rifiuti abbandonati su suolo pubblico*). I rifiuti raccolti con codice diverso da quelli previsti dal D.M. diventano frazioni neutre e non rientrano pertanto nel computo del calcolo della % di raccolta differenziata.

Il D.M. prevede, infatti, la suddivisione dei rifiuti in tre macro categorie: rifiuti raccolti in modo differenziato, rifiuto urbano indifferenziato e le frazioni neutre. Le **frazioni neutre** sono i rifiuti da pulizia delle spiagge, lacuali e rive (EER 200303), i rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione (EER 200399) ed i rifiuti urbani raccolti con codici EER diversi da quelli previsti dal DM 26/05/2016 e che il Servizio Gestione dei Rifiuti, con proprie determinazioni dirigenziali, ne prevede l'inserimento nell'applicativo O.R.SO.. Le frazioni di rifiuti raccolte in maniera differenziata nei cimiteri, con i codici di cui alla Tabella del capitolo 4 e conferiti a recupero, rientrano nella produzione totale dei rifiuti e nel calcolo del R.D..

Istruzioni per il Comune

Adeguare il proprio Regolamento Comunale alla Tabella dei codici EER e sollecitare il Gestore di raccolta ad uniformare i codici di raccolta/trasporto rifiuti a quelli della Tabella, soprattutto per quanto riguarda la raccolta multimateriale per la quale è previsto solo il codice EER 150106. Tutti i rifiuti raccolti con codice EER diverso da quelli del D.M. Ambiente del 26/05/2016 non saranno computati né come raccolta differenziata né come rifiuto indifferenziato, ma costituiranno le Frazioni Neutre.

Pertanto, i rifiuti da conteggiare nel calcolo della raccolta differenziata sono i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo i regolamenti comunali, anche qualora gli stessi siano avviati dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati, ad attività di recupero, avendo così diritto ad una riduzione sulla parte variabile della TARI. Tali rifiuti, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le Linee Guida in parola, sono correttamente riportati nel Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) del comune (v. nota MATTM prot.n. 2789 del 24/02/2017).

Il presente metodo standard regionale costituisce il criterio di calcolo della percentuale di raccolta differenziata regionale, nell'ATO Abruzzo, se istituito, di cui alla L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova *governance* del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR") o, comunque, nel **singolo comune**.

Il metodo per la determinazione annuale dei dati di produzione e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, si applica a partire dai dati consuntivi riferiti al **2017** trasmessi, ai sensi del comma 1.1 dell'**Allegato A** della **D.D. n. DPC026/75 del 11/05/2017**, entro il **28 febbraio** di ogni anno, dai Comuni, mediante l'applicativo O.R.SO. di cui alla DGR n. 383 del 21/06/2016 (BURAT Speciale n. 20 del 17/02/2017) e forniti da **ciascun Comune** con periodicità **semestrale**, relativamente alle quantità mensili di rifiuti raccolti in forma differenziata ed indifferenziata, ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della raccolta differenziata.

Tale trasmissione **semestrale** sostituisce la modalità di invio dei dati sulla produzione e sulla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con ex DGR n. 474/2008.

I dati dei rifiuti sono oggetto di convalida da parte del Sindaco del Comune interessato o suo delegato.

Sulla base dell'applicazione della metodologia di calcolo, l'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, ai sensi dell'art. 7 della DGR n. 657/2016, effettua la validazione delle quote di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata e ne calcola le percentuali con riferimento all'ATO Abruzzo e ad ogni singolo Comune ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) della L.R.45/07 e s.m.i. e art. 32 della Legge n. 221/2015.

Al computo della percentuale di raccolta differenziata non si applicano correzioni di tipo demografico in quanto la stessa è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato e quantitativi totali di rifiuti urbani prodotti.

I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative regionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico o scientifico.

La Commissione Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, lett. d) della L.R. 45/07 e s.m.i., provvede alla certificazione dei dati ai fini:



- dell'applicazione dell'addizionale del 20% sul tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica a carico del singolo Comune per il mancato raggiungimento, a livello di Ambito Territoriale Ottimale/Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 32, co. 3-bis della L. 221/2015, che ha modificato l'art. 205, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste a carico dei Comuni, di cui all'art. 64, co. 6, lett. a) della L.R. 45/07 e s.m.i., come da disposizioni regionali;
- dell'applicazione, previa modifica della L.R. 17/2006, delle modulazioni (riduzioni) del tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica in favore dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1, lett. a) del D.lgs. 152/2006 (art. 205, commi 3), 3-bis) e 3-ter del D.lgs. 152/2006, introdotti dall'art. 32, comma 1 del D.lgs. 221/2015);
- dell'eventuale concessione di contributi regionali a favore dei Comuni che hanno conseguito gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito o, in assenza di questo, dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) tramite l'estensione dei servizi domiciliari "porta a porta" (art. 58, co. 1 e art. 64 co. 7-quinquies, lett. b) della L.R. 45/07 e s.m.i.).

2.3 Formula di calcolo della raccolta differenziata

La percentuale di raccolta differenziata conseguita, nel periodo di riferimento, in un dato contesto territoriale (ATO unico regionale, Comune), è calcolata in base alla formula definita dal D.M. Ambiente 24/06/2016:

$$RD(\%) = \frac{\sum_i RD_i}{\sum_i RD_i + RU_{ind}} \times 100$$

dove:

- $\sum_i RD_i$: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta differenziata ivi incluse, se conteggiante e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità;
- RU_{ind} : Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati:
 - ✓ Rifiuti urbani indifferenziati EER 200301;
 - ✓ Rifiuti ingombranti avviati a smaltimento EER 200307;
 - ✓ Residui della pulizia stradale avviati a smaltimento EER 200303;
 - ✓ Rifiuti della raccolta differenziata non avviati a recupero;
 - ✓ Rifiuti urbani non specificati altrimenti EER 200399.

Si specifica a tal fine che, nella formula precedente, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'art. 184, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- "rifiuti assimilati agli urbani": i rifiuti non pericolosi di cui alla lettera b) del suddetto comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006; nelle more dell'adozione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006;
- "autocompostaggio domestico, di prossimità e di comunità" il quantitativo della frazione organica, proveniente da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. e) e lett. qq-bis) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

2.5 Verifiche

I Comuni o Enti delegati sono tenuti a raccogliere e conservare tutta la documentazione sui rifiuti raccolti (*bolle, fatture, pesature o altra documentazione giustificativa*), nonché fornirla dietro richiesta da parte degli organi competenti della Regione.

3 DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO $\sum_i RD_i$

La determinazione del quantitativo di rifiuti urbani e assimilati agli urbani raccolti in forma differenziata ed effettivamente avviati a recupero nel periodo di riferimento è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

3.1 Raccolta monomateriale e multimateriale

I quantitativi di *carta, plastica, vetro, ferro, alluminio, legno*, nonché di *frazione organica umida* intercettati attraverso raccolte monomateriale, stradale o domiciliare, sono computati nella loro totalità ai fini della valutazione della percentuale di raccolta differenziata.



In aderenza all'attuale definizione di raccolta differenziata, citata in premessa, anche il flusso della raccolta multimateriale (*quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore*), EER 150105 e 150106, è computato per intero nella raccolta differenziata (*ovvero senza tener conto degli eventuali scarti di selezione*), in quanto interamente avviato a processi di trattamento finalizzati al recupero (v. nota Direttore Generale MATTM, prot.n. 2789 del 24/02/2017).

3.2 Rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato direttamente a recupero senza conferirli al servizio pubblico di raccolta

I rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avere avviato direttamente a recupero senza conferirli al servizio pubblico di raccolta ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D.lgs.152/06 e s.m.i., rientrano nella raccolta differenziata solo se hanno i codici EER previsti dalla tabella al capitolo 4.

Istruzioni per il Comune:

I rifiuti di questa tipologia che, in base al proprio regolamento comunale sono assimilati agli urbani, rientrano nel computo della Raccolta Differenziata solo se ad essi è attribuito un codice EER compreso nell'elenco del DM 26 maggio 2016. I rifiuti assimilati con codice diverso diventano frazioni neutre.

3.3 Rifiuti ingombranti

Si considerano nel computo della raccolta differenziata i quantitativi di materiale avviato a recupero (Allegato C D.lgs. 152/06), per le diverse frazioni merceologiche in uscita da processi di selezione ed eventuale trattamento così come attestato, sull'applicativo O.R.SO, in base ai dati forniti dai gestori degli impianti ove vengono attuati i suddetti processi. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate ad operazioni di riciclaggio/recupero (*EER 200307*), l'intero flusso sarà computato tra i rifiuti indifferenziati.

Istruzioni per il Comune.

Sollecitare il proprio Gestore di raccolta affinché i rifiuti ingombranti vengano raccolti separatamente dagli altri rifiuti attraverso le modalità previste (es. *a chiamata, conferimento in Cdr, .. etc.*) e vengano avviati ad impianti di trattamento di prima destinazione finalizzati al recupero.

3.4 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Rientra nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata l'intero quantitativo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica raccolto a domicilio dai gestori dei servizi di raccolta con servizio "a chiamata", ovvero conferiti direttamente dai cittadini o dai distributori in conformità al sistema gestionale di cui al **D.lgs. 14/03/2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**, entrato in vigore il 12/04/2014, presso i centri di raccolta comunali di cui al D.M. 8 aprile 2008 ovvero raccolti mediante cassonetti dedicati così come attestato nell'applicativo O.R.SO.

Rientrano nel calcolo inoltre i quantitativi conferiti dai distributori in conformità al sistema gestionale di cui al D.lgs. 14 marzo 2014, n. 49 presso "piattaforme" autorizzate ai sensi D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto attestato da parte dei distributori o dei gestori delle piattaforme. Tali attestazioni vengono acquisite dal Comune presso i distributori e/o i gestori degli impianti suddetti. In carenza di tali attestazioni questi quantitativi di rifiuti non possono essere inclusi nel computo dei rifiuti urbani.

3.5 Rifiuti da spazzamento delle strade

Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti dello spazzamento delle strade rientrano nella classificazione dei rifiuti urbani e pertanto sono computati per intero nella produzione totale dei rifiuti. In coerenza con quanto riportato nella tabella allegata al D.M. 26.05.2016, sono inclusi nel computo della raccolta differenziata i flussi di rifiuti di tale provenienza che vengono avviati a processi di recupero (Allegato C al D.lgs. 152/06), secondo quanto risultante dai dati ottenuti dai gestori degli impianti di recupero.

L'attestazione del Comune fatta sull'applicativo O.R.SO., in base ai dati forniti dai gestori degli impianti, dovrà contenere le informazioni relative alle singole frazioni recuperate. In assenza dei dati di invio a recupero, il contributo quantitativo nel computo della raccolta differenziata, si considera nullo, ma i rifiuti ascritti a tale tipologia (*EER 200303*), vengono comunque computati nella produzione totale di rifiuti urbani indifferenziati.



Istruzioni per il Comune.

Verificare con il proprio Gestore le condizioni affinché i rifiuti da spazzamento stradale siano avviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero.

3.6 Rifiuti inerti

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera b) del D.lgs. 152/2006 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti che derivano dalle attività di scavo e i rifiuti della pulizia dei camini rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali e pertanto non sono da computarsi né nella raccolta differenziata né nella produzione totale dei rifiuti.

Tuttavia, in considerazione del fatto che, occasionalmente, alcune attività di piccola entità, quali ad esempio manutenzioni interne di civili abitazioni o lavori di sistemazione di aree di pertinenza, possono essere effettuate anche dal proprietario o dal conduttore dell'immobile, dando luogo alla produzione di modeste quantità di rifiuti tipologicamente ascrivibili ai seguenti codici EER:

- **170904** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
- **170107** miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- **200141** rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere;
- **200202** terra e roccia.

Essi possono essere inseriti nel computo della raccolta differenziata (*ed ovviamente della produzione complessiva*), fino a un quantitativo massimo pari a **15 kg/ab/anno**.

Quanto sopra, solo ed esclusivamente se i rifiuti sono conferiti direttamente dal proprietario o dal conduttore dell'edificio in cui sono stati generati presso un centro di raccolta comunale di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. e da questo inviati a impianti di recupero autorizzati ai sensi della Parte II[^] e dell'art. 208 o 214 del D.lgs. 152/2006 così come risultante dall'attestazione dei dati su O.R.SO. da parte del Comune.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

3.7 Pneumatici fuori uso (PFU)

Le attività di ritiro ed invio a recupero dei pneumatici fuori uso (PFU) da parte dei produttori e distributori sono disciplinate dal **D.M. 11/04/2011, n. 82** "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale".

Tuttavia, è possibile, da parte dei cittadini, conferire autonomamente rifiuti di tale tipologia (EER 160103) a Centri di Raccolta comunali di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i. a seguito di attività di cambio gomme effettuate in proprio (*la tabella allegata al D.M. 26.05.2016 prevede infatti che tali rifiuti vadano computati nella raccolta differenziata se "conferiti da utenze domestiche"*). Nel computo della raccolta differenziata sono inseribili rifiuti di tale tipologia fino a un quantitativo massimo pari a **1,5 kg/ab/anno** esclusivamente se conferiti a centri di raccolta comunali, così come risultante dalla trasmissione dei dati mediante l'applicativo O.R.SO. da parte del Comune. In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

3.8 Altri rifiuti della manutenzione degli autoveicoli


Le attività di manutenzione degli autoveicoli sono attività economiche, i cui rifiuti sono pertanto generalmente classificati come speciali.

Comunque, i cittadini hanno possibilità di effettuare operazioni di sostituzione dell'olio, dei filtri dell'olio e delle batterie dei propri autoveicoli e di conferire i rifiuti derivanti da tale attività (EER 160107*, 200126*, 200133*) a Centri di Raccolta comunali di cui al D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i., che riporta tale tipologia di rifiuto tra quelle ammissibili.

Nel computo della raccolta differenziata sono inseribili rifiuti di tale tipologia, conferiti a Centri di Raccolta comunali, fino a un quantitativo massimo pari a **0,1 kg/ab/anno** per ciascuna delle 3 tipologie, così come risultante dalla trasmissione da parte del Comune dei dati, mediante l'applicativo O.R.SO.

In caso di mancato rispetto di tali condizioni i rifiuti vengono esclusi dal computo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

3.9 Raccolte selettive di rifiuti pericolosi e non pericolosi



La raccolta separata delle frazioni merceologiche omogenee di rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica quali ad es. *oli, pile, batterie, farmaci, solventi, contenitori T/FC, vernici, inchiostri, ed adesivi*, finalizzata a preservare la sostenibilità ambientale del sistema di gestione dei rifiuti indifferenziati, deve essere conteggiata per intero nel computo della raccolta differenziata. Per l'elenco dei rifiuti pericolosi che possono essere oggetto di raccolta differenziata si fa riferimento ai codici EER riportati al capitolo 4.

3.10 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali rientrano nella classificazione dei rifiuti urbani e pertanto sono computati per intero nella produzione totale dei rifiuti.

Rientrano nel computo della raccolta differenziata i quantitativi di tale tipologia di rifiuti inviati agli impianti di compostaggio o digestione anaerobica così come risultante dalla trasmissione dei dati mediante l'applicativo O.R.SO. da parte del Comune.

In caso di mancato rispetto di tale condizione l'invio a recupero, e pertanto il contributo quantitativo nel computo della raccolta differenziata, si considera nullo ma i rifiuti ascritti a tale tipologia (codice EER 200201) vengono comunque computati nella produzione totale di rifiuti urbani.

3.11 Rifiuti cimiteriali

Sono da considerarsi "frazioni neutre" i rifiuti da esumazione ed estumulazione. Rientrano nel computo, invece, le frazioni raccolte in maniera differenziata nei cimiteri con i codici di cui alla tabella del capitolo 4 e conferiti a recupero.

3.12 Autocompostaggio (mono-utenza)

Secondo quanto indicato dalla **Decisione 2011/753/EU** recante «*Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti*», il compostaggio domestico (mono-utenza), rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.

Si specifica che solo i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo. L'utilizzo delle compostiere o di altre forme di compostaggio domestico (es. *in concimaia o buca, in cumulo, in compostiera autocostruita*), da parte degli utenti deve essere verificato annualmente con un monitoraggio come stabilito dal comune (*si ritiene che un monitoraggio annuale dovrebbe interessare almeno il 25% delle compostiere/altre forme di compostaggio domestico autorizzate*).

Nel caso di **autocompostaggio (compostaggio mono-utenza)**, secondo quanto indicato dal D.M. 26 maggio 2016, il quantitativo in peso da computare per il singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:

$$PC = \Sigma Vc_i * p_s * 4$$

Dove:

PC = peso del compostaggio (kg);

p s = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³;

ΣVc i = volume totale delle compostiere/altre forme di compostaggio domestico censite dal comune (m³);

4 = numero massimo di svuotamenti annui (*in considerazione che il tempo di maturazione minimo del compost è di almeno 90 gg*).

Il numero di compostiere effettivamente utilizzate e attestate sull'applicativo O.R.SO., associato all'equivalenza di cui sopra, permette la contabilizzazione dei rifiuti organici.

Nel caso di **compostaggio in cumuli, in buche, in concimaie o in compostiere autocostruite** verrà considerata una quantità pro-capite pari alla produzione totale di organico (codice EER 200201) prodotta dal Comune nell'anno precedente diviso il numero di abitanti.

3.13 Compostaggio locale e compostaggio di comunità

Ai sensi dell'articoli 37 e 38 della legge n. 221/2015 si possono individuare diverse modalità organizzative per le attività definibili anche di *compostaggio locale* nonché, ai sensi del **D.M. Ambiente n. 266 del 10/03/2016** di *compostaggio di comunità*. In tabella sono illustrate le diverse modalità organizzative delle attività di compostaggio:

Tipo di utenza	Impianto	Conferimento	Uso compost	Definizione	Limiti	Esempio
unica	presso e cura utenza	utenza	presso l'utenza	autocompostaggio	nessuno	famiglia, scuola, azienda, albergo con area verde



unica	presso e cura utenza	utenza	qualsiasi	compostaggio locale	<80 t/anno	albergo senza aree verdi, mercato
plurima	stesso comune o limitrofo	utenza o sistema di gestione	qualsiasi	compostaggio locale	<80 t/anno	impianto comunale
plurima	presso una delle utenze o area comune a tutte le utenze	una delle utenze	presso aree comuni delle utenze e/o private	compostaggio di comunità	oggetto di decreto MATTM	condomini, cooperative, frazioni e piccoli paesi con partecipazione di tutte le utenze domestiche e non

La nuova metodologia di cui al **D.M. Ambiente n. 266 del 10/03/2016** recante: *“Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici”*, pubblicato nella G.U. del 23/02/2017, in attuazione dell’art. 183, comma 1, lettera qq-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dall’art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. L’art. 8, comma 3 del D.M. prevede che: *“omissis .. in assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno. .. omissis”*.

Istruzioni per il Comune

Laddove non attivato, verificare le condizioni per l’attuazione della pratica delle diverse modalità di compostaggio. In tutti i casi, la pratica deve essere svolta nel pieno e totale rispetto delle indicazioni regionali e deve essere certificata nel proprio Regolamento Comunale. Nella sezione compostaggio, dell’applicativo O.R.SO., devono essere inseriti i dati e le informazioni richiesti.

3.14 Prodotti sanitari assorbenti

Sono attualmente disponibili tecnologie idonee al recupero di prodotti sanitari assorbenti (c.d. ‘pannolini’) che tra l’altro, talvolta, sono oggetto di conferimenti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti organici, con pregiudizio per il successivo processo di recupero. Anche allo scopo di scongiurare tale pratica, che comporta l’incremento significativo degli scarti in ingresso agli impianti di trattamento dei rifiuti organici, e incentivare nel contempo la raccolta selettiva e l’invio a recupero di tale tipologia di rifiuti, si può considerare nel computo della raccolta differenziata il quantitativo di prodotti sanitari assorbenti raccolto in forma differenziata ed effettivamente avviato a processi di recupero secondo quanto dichiarato dal gestore dell’impianto di trattamento al Comune che procede alla relativa attestazione sull’applicativo O.R.SO. Tale tipologia di rifiuti sarà computata col codice **EER 200111** (prodotti sanitari assorbenti) sulla base della constatazione che detti prodotti sono costituiti per oltre l’80% in peso da fibre tessili, anche sulla base di quanto riportato al punto 7 del preambolo e all’allegato VIII del Regolamento CE1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili. Nella rendicontazione di tale tipologia di rifiuto, nella scheda O.R.SO., dovrà essere espressamente indicata la dicitura *“prodotti sanitari assorbenti”*, per distinguerla da altre tipologie di rifiuti di matrice tessile ascritti allo stesso codice, costituiti da manufatti tessili di vario tipo (es. abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, .. etc.) e imballaggi tessili.

4 ELENCO CODICI EER AMMISSIBILI

La tabella che segue elenca le tipologie dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, pericolosi e non pericolosi, oggetto delle comunicazioni dei dati di cui all’art. 6, co. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., che possono essere inseriti nel computo della raccolta differenziata e quelli che devono essere computati esclusivamente nella produzione totale di rifiuti urbani, in entrambi i casi riportando i relativi codici EER.

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
Rifiuti Urbani Indifferenziati (RU ind)	Rifiuti Urbani non Differenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
		Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
	Spazzamento strade a smaltimento	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	200303



	Ingombranti a smaltimento	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	200307
--	---------------------------	---	--------

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
Raccolta Differenziata (RD)	Umido	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
	Verde	Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
	Carta e Cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
		Carta e cartone	200101
	Vetro	Imballaggi in vetro	150107
		Vetro	200102
	Legno	Imballaggi in legno	150103
		Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	200138
		Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
	Plastica	Imballaggi in plastica	150102
		Plastica	200139
	Alluminio	Imballaggi metallici	150104
		Metallo	200140
	Metalli Ferrosi	Imballaggi metallici	150104
		Metallo	200140
	Tessili	Imballaggi in materia tessile	150109
		Abbigliamento	200110
		Prodotti tessili	200111
		Prodotti Sanitari assorbenti	200111
	Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
	Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
	Ingombranti a recupero	Rifiuti ingombranti se avviati al recupero	200307
	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili (vegetali)	200125
	Oli e grassi minerali	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (minerali)	200126*
	Batterie ed Accumulatori	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
		Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	200134
	Farmaci	Medicinali citotossici e citostatici	200131*
		Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	200132
	Contenitori T/FC	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	Toner	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
		Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
	RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
		Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
		Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*		



		Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
Vernici, Inchiostri, Adesivi, Resine		Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	200128
Solventi		Solventi	200113*
Acidi		Acidi	200114*
Sostanze Alcaline		Sostanze alcaline	200115*
Prodotti Fotochimici		Prodotti fotochimici	200117*
Pesticidi		Pesticidi	200119*
Detergenti		Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130
Rifiuti da costruzione e demolizione		Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
Spazzamento strade a recupero		Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	200303
Altri Rifiuti		Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103
		Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienze da utenze domestiche	200141
		Terra e roccia	200202
		Altri rifiuti non biodegradabili	200203
		Filtri olio	160107
		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160504
		Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160505

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
Rifiuti Urbani Frazioni Neutre	Cimiteriali DPR 254/03	Rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni e da estumulazioni	200399
	Rifiuti da pulizia spiagge e rive dei corsi d'acqua	Rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua	200303

